

Avv. Salvatore M.A. Spataro

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART.700 C.P.C.

PER: la prof.ssa Myriam Eleonora LA ROSA, nata a Catania il 23/03/1973, C.F.: LRSMRM73C63C351N, residente in Mascali (CT), via Carlino n°75/D, rappresentata e difesa per procura congiunta al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del foro di Catania (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q) ed elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi n°211 presso lo studio del nominato difensore

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO IN VIA CAUTELARE ED URGENTE DELLA RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICO IN SUPPLENZA SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, OVE OSTATIVI ALLA TUTELA DEL DIRITTO INVOCATO

PREMESSA

La ricorrente è una docente specializzata nell'insegnamento di sostegno per la scuola secondaria di II grado (c.d. ADSS) ed inserita in 1^a fascia nella graduatoria provinciale supplenza (GPS) per la provincia di Catania, con punti 41,50 e posto 1155.

In via preliminare, pare opportuna una breve disamina sulla funzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Le GPS sono state istituite per la prima volta per mezzo dell'O.M. 60/2020 per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed



educativo ai sensi della disposizione di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124¹.

Dette graduatorie sono state poi oggetto di una procedura di aggiornamento ed integrazione prevista e disciplinata dall'O.M. 112/2022: secondo l'Ordinanza ministeriale predetta, che ne regola costituzione e funzionamento, si prevede che per l'inserimento in prima fascia GPS (prioritaria rispetto alla seconda), sia richiesto il formale requisito dell'abilitazione all'insegnamento, o – per il sostegno – dell'apposita specializzazione.

----- = = = o o o o o o o o o o = = = -----

La prof.ssa La Rosa ha presentato per l'a.s. 2022-2023 all'USR Sicilia - A.T. di Catania, domanda di inserimento in GPS ed essendo specializzata per il sostegno nella scuola secondaria e risulta correttamente inserita in seno alla relativa 1^a fascia ADSS (all.2).

Secondo quanto previsto, poi, dall'art.12 dell'O.M. 112/2022 per partecipare al reclutamento quale titolare d'incarico sino al 31/8 o sino al termine delle attività didattiche l'aspirante è tenuto a recapitare apposita domanda, onere assolto dalla ricorrente (cfr. all.1).

Recita al riguardo il comma 4 dell'art.12 suddetto:

<<La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

¹ L'art. 4 della legge 124/1999, infatti, reca la disciplina delle "Supplenze" e stabilisce che "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle 1 da ultimo modificata al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in G.U. 08/04/2020, n.93) convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143) che ha disposto (con l'art. 2, comma 4, lettera a) la modifica dell'art. 4, comma 6-bis (con l'art. 2, comma 4, lettera b) e l'introduzione del comma 6-ter all'art. 4. cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

I commi 6 bis e ter dell'art. 4 invero dispongono quanto segue: "6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (una specifica graduatoria provinciale, FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI INCARICHI DI SUPPLENZA, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".



Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento...>>.

Sulla disposizione predetta si tornerà poco oltre.

Presente, dunque, nella graduatoria in GPS di 1 fascia ADSS, la ricorrente confidava nella relativa chiamata, essendo in possesso dei titoli di riserva dei posti cui alla L. n°68/1999, quale invalida civile oltre che non vedente ed inserita nelle apposite liste del collocamento mirato ed essendo beneficiaria del diritto di precedenza nella scelta della sede in quanto portatrice d'handicap in condizione di gravità ex L.104/92, art.3 c.3.

Aveva anche indicato le sedi prescelte ricomprese nei comuni vicini alla propria residenza (Giarre, Mascali, Riposto, nonché Catania)², trattandosi – come detto – di invalida civile, non vedente, oltre che affetta da handicap in condizione di gravità.

La prof.ssa Myriam Eleonora LA ROSA, pur se più utilmente collocata in graduatoria, veniva a conoscenza che l'U.S.P. di Catania, con prot. n°0015383 del 03/09/2022, procedeva al conferimento degli incarichi annuali tramite, i dati elaborati da un algoritmo (c. 1 e 3 art.12 O.M. n°112/2022), in numero di svariate centinaia di supplenze, ma da tale reclutamento risultava ingiustificabilmente esclusa.

Dall'esame delle nomine attribuite emerge che la ricorrente, quale riservista, sarebbe stata certamente ricompresa all'interno del

² Per chiarimento nella lettura della domanda allegata:

la domanda mostra i codici meccanografici relativi alle seguenti sedi CTIS001009, corrispondente a IIS M. Amari Giarre; CTIS03900Q, corrispondente a IIS Fermi Guttuso Giarre; CTIS053002, corrispondente a Liceo statale Leonardo Giarre; CTRH010007, corrispondente a IPSSAR Falcone Giarre, nonché i distretti di interesse e gli interi comuni.

Delle innumerevoli cattedre disponibili ed assegnate in prima tornata di convocazione, già solo considerando le 4 istituzioni scolastiche indicate specificamente dalla ricorrente, si è data evidenza nell'allegato 4 in verde.



contingente di nomine, atteso che sono risultati assegnatari di nomina altri due docenti riservisti che la seguono in graduatoria³ (Ferlito Antonella, collocata al posto 1312 con punti 36 e Zuppardi Antonino, collocato al posto 1443 con punti 24): dunque all'interno del contingente vi era capienza per la quota di riserva ex L.68/99 che contemplava la ricorrente.

Il conferimento dell'incarico annuale a docenti che seguono in GPS la ricorrente, già chiarisce che alla prof.ssa La Rosa, essendo collocata in una posizione superiore, sarebbe spettato di diritto all'incarico per la sua posizione di riservista.

Collocata, dunque, nel novero dei docenti nominabili, la ricorrente aveva anche il diritto di esercitare la precedenza nella scelta della sede ex L.104/1992: l'elenco delle sedi disponibili e concretamente assegnate mostra parecchie disponibilità di cattedre nei Comuni sopra citati.

Verificata la mancata nomina, la ricorrente presentava immediato reclamo, lo stesso 3/9/2022, cui tuttavia l'USP Catania non dava seguito.

Seguivano altre nomine il 16/9/2022 ma la ricorrente non veniva reclutata.

Vane le nuove rimostranze e mai esitata la richiesta di essere ricevuta dall'Ufficio scolastico provinciale; vana la rimostranza recapitata anche del sottoscritto difensore.

Dulcis in fundo seguivano ancora nomine in data 27/9/2022

Nel silenzio dell'Amministrazione, la ricorrente si vede costretta ad adire la giustizia ordinaria per le seguenti ragioni in

DIRITTO

La vicenda che ci occupa va vista alla luce del combinato disposto dell'art. 3 della L. n°68/1999 e dagli artt. 21 e 33 c. 5, 6 e 7 della L. 104/1992.

1) LEGGE 68/1999 E TITOLO DI RISERVA.

L'art.3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle

³ Di tali reclutamenti si è data evidenza nell'allegato 4 in rosso



“categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature⁴, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.

Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, de facto “scavalchi” aspiranti con punteggio più alto, proprio perché beneficiario di riserva di posti.

Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

Vi è certezza che la ricorrente doveva essere ricompresa nel novero dei riservisti da assumere.

Spiccano nell’elenco delle assunzioni su ADSS (che superano le 600 già in prima tornata del 3/9/2022) docenti nominati scavalcando l’ordinario scorrimento e, quindi, in tutta evidenza riservisti, collocati in posizione peggiore rispetto alla ricorrente (Ferlito Antonella, collocata al posto

⁴ Per calcolare le riserve è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette). Qualora l’aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.



1312 con punti 36 e Zuppardi Antonino, collocato al posto 1443 con punti 24): dunque, all'interno del contingente vi era capienza per la quota di riserva ex L.68/99 che contemplava la ricorrente.

2) DIRITTO ALLA SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE

I candidati con disabilità personale (art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) hanno diritto alla scelta prioritaria della sede.

Tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Quindi non si tratta di una riserva, ma di una preferenza: significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono precedere o scavalcare altri nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede: dunque, nel nostro caso, essendo certo – per quanto detto – che la ricorrente doveva essere ricompresa nel novero dei docenti nominabili, doveva certamente avere la priorità nella scelta della sede.

Tra l'altro, mentre coloro che beneficiano della precedenza per assistenza parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel Comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità, coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno invece scegliere su tutto il territorio della provincia.

3. LE DUE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ENTRAMBE APPLICABILI AL CASO DELLA RICORRENTE – EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DISPOSIZIONI SECONDARIE ILLEGITTIME

È, dunque, palese la praetermissione della ricorrente che, avendo diritto di precedenza nella scelta delle sede ed essendo fra i docenti ricompresi nel contingente da nominare, **non poteva per alcuna ragione essere saltata.**



Praetermissione reiterata anche nelle successive nomine del 16 e del 27/9/2022, malgrado le ripetute rimostranze.

Nessuna disposizione, né, tantomeno, di rango regolamentare o secondario, consente di derogare od aggirare le richiamate disposizioni di rango primario e di natura eminentemente protettiva.

In particolare, nessuna conseguenza in danno della ricorrente può derivare dalla richiamata disposizione di cui all'O.M. 112/2022, art.12 co.4 che, come detto, recita:

<<La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento...>>.

Esaminiamo la disposizione in oggetto, che da mere interlocuzioni telefoniche della ricorrente con funzionari dell'USP di Catania (stante il disarmante silenzio alle ripetute richieste scritte), sarebbe stata accampata quale ragione della mancata nomina della prof.ssa La Rosa.

- A) Non siamo in presenza di una "mancata presentazione dell'istanza", avendola la ricorrente tempestivamente recapitata (all.1).
- B) Potremmo, al più, essere in presenza di una "...rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse...": come detto, la ricorrente, ha legittimamente limitato le proprie preferenze ai comuni di Mascali, Giarre e Riposto, nonché Catania, gli unici raggiungibili data la sua menomazione. La sola conseguenza, è



che la stessa "...sarà considerato [unicamente] rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza...".

- C) Infine, laddove l'O.M. esprime che "...Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento...", riporta un contenuto estraneo alla posizione della ricorrente che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato alla luce delle richiamate disposizioni primarie, sarebbe stata reclutata in una delle sedi disponibili su Mascali, Giarre o Riposto, nonché Catania già durante il primo turno di nomina del 3.9.2022.

A ciò va aggiunto che lo stesso comma 11 del medesimo art.12 dell'O.M. 112/2022 sancisce che "...Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento...".

Dunque, riepilogando:

- 1) la ricorrente ha recapitato l'istanza con le sedi;
- 2) la stessa, quale riservista, era nel novero dei docenti da nominare già in primo turno di nomina ed aveva diritto di scelta prioritaria della sede;
- 3) le sedi richieste erano disponibili già in prima convocazione;
- 4) la stessa non può essere considerata, quindi, in alcun modo rinunciataria alle sedi esistenti nei Comuni di Mascali, Giarre e Riposto, nonché Catania;

Appare, dunque, evidente che il sistema gestito dall'algoritmo ministeriale abbia fallito⁵ nella lavorazione del caso della ricorrente, avendo (illegittimamente) omesso di nominarla già il 3/9/2022 ed

⁵ Fallimento ammesso anche dallo stesso Ministero:
<https://www.oggi Scuola.com/web/2022/09/26/il-miur-ammette-che-lalgoritmo-per-linformatizzazione-delle-supplenze-e-sbagliato-ma-non-intende-rielaborare-le-nomine/#:~:text=Facebook%20WhatsApp%20Twitter-,Il%20MIUR%20ammette%20che%20l'algoritmo%20per%20l'informatizzazione%20delle,2022%2F23>



avendo (altrettanto illegittimamente) ipotizzato una condizione di rinuncia della stessa per le successive nomine.

Appare in tutta evidenza che tale fattispecie non si sarebbe mai potuta determinare in ipotesi di convocazioni in presenza, come sempre avvenuto anteriormente all'affidamento delle operazioni al fallace algoritmo ministeriale: in presenza, infatti, di un contingente di docenti da nominare, all'interno del quale la ricorrente era ricompresa quale riservista, l'Amministrazione avrebbe dovuto prioritariamente far scegliere le sedi ai beneficiari di tale diritto ex L.104/92 e la prof.ssa La Rosa non avrebbe dovuto far altro che "scegliere" la sede meno disagiata in relazione al proprio grave handicap; nel corso delle operazioni gestite dall'algoritmo, invece, il combinato disposto delle due norme primarie non è stato rispettato, sicché la ricorrente non è stata nominata e risulta, a dir poco maldestramente, quale rinunciataria.

Occorre ribadire che l'assegnazione degli incarichi di supplenza, avviene sulla base di un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, tale sistema tuttavia non garantisce l'esatto esito della procedura come si evince dall'art. 8, 4 c. O.M n.60/2020, soprattutto nella parte in cui, come nel caso in esame, gli incarichi delle sedi sono stati assegnati a docenti collocati peggio in GPS rispetto alla ricorrente.

La stessa giustizia amministrativa ha evidenziato l'ammissibilità dei sistemi informatici ma occorre assicurare alcuni elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, sent. Nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020).

Nel caso che ci occupa alcuno di tali elementi di garanzia è stato assicurato, avendo l'Amministrazione proceduto ad assegnazione di nomine senza aver specificato il criterio per l'attribuzione degli incarichi a docenti collocati in GPS e privi dei benefici di cui gode la ricorrente.



L'errato funzionamento dell'algoritmo è già noto in giurisprudenza (cfr. Tribunale Frosinone 2813/2022); tuttavia, ove mai interpretabile nel senso di ritenere la ricorrente passibile di una qualche ipotesi di rinuncia per effetto di uno scorrimento che non ha tenuto conto delle due disposizioni di cui beneficia la ricorrente (L. 104/92 per la scelta prioritaria della sede e L.68/99 per la quota di assunzioni riservate), va in questa sede tuziorisiticamente richiesta la disapplicazione in parte qua delle ipotetiche disposizioni regolamentari di cui all'O.M. 112/2022 contrastanti con le richiamare norme primarie ed ostative del buon diritto alla nomina della prof.ssa La Rosa.

4. Sulle esigenze cautelari

Premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, con la seguente disamina di ciascuno dei richiamati presupposti processuali.

Da quanto esposto in ordine al fatto ed al diritto, relativamente alla chiara posizione esposta dalla ricorrente, emergono altresì ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, essendo evidente che i tempi del Giudizio ordinario sono incompatibili con un'utile pronuncia che consenta alla ricorrente di ottenere efficace tutela.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 c.p.c. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze,*



più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

Senza dimenticare, quindi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto ad aver conferito l'incarico per la classe di concorso ADSS con precedenza in quanto in possesso dei titoli di riserva previsti dalla L. 68/1999 e con diritto di precedenza alla scelta della sede ex L. 104/1992.

Peraltro, il dato evidenzia come, avendo prefigurato una ipotetica e mai espressa rinuncia della ricorrente, la stessa non avrà modo di lavorare per l'intera durata dell'a.s. con disarmante pregiudizio economico e professionale.

Il perpetrarsi della estromissione della ricorrente dell'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'anno scolastico in corso, determina nei suoi confronti, un attuale pregiudizio al suo sviluppo professionale, destinato a crescere a causa dell'enorme divario che si verificherà con chi ha illegittimamente ottenuto l'incarico annuale e del grave pregiudizio economico della ricorrente la quale, non essendo stata chiamata in tre convocazioni è stata evidentemente, quanto illegittimamente, considerata rinunciataria.

In particolare, la ricorrente è inoccupata e non produce reddito, non potendo contribuire in alcun modo al mantenimento proprio, della famiglia e dei figli.



Per di più, date le menomazioni non lievi di cui si è dato conto, la stessa è sostanzialmente impossibilitata alla maggior parte delle prestazioni lavorative, potendo confidare unicamente nelle assunzioni che derivino dalle norme che facilitano l'impiego per le cd. *categorie protette*; se, dunque, anche nelle fattispecie come quella che ci occupa, nemmeno in presenza delle condizioni di cui alla Legge 68/99 per l'operatività delle citate disposizioni protettive, interviene l'assunzione, è dato concludere che la ricorrente resterà certamente privata di ogni e qualsiasi opportunità lavorativa.

Ed è proprio in casi come questi, che giova ricordare come il richiamato orientamento della Cassazione si ponga nel solco della definizione calamandreiana del *periculum* nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione *lato sensu* della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che Calamandrei definiva pericolo da "tardività", consistente nella insoddisfazione dell'attore protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente, tutelabile con l'invocata tutela d'urgenza.

Per l'effetto,

SI CHIEDE

che l'On.le adito Tribunale, previa fissazione d'udienza nei tempi più stretti possibile e previa disapplicazione degli eventuali atti amministrativi ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto invocato



VOGLIA

contrariis reiectis,

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente invalida civile titolare di L. 104/92 e riservata in quanto non vedente, ad essere reclutata in GPS con precedenza per il conferimento dell'incarico annuale e sino al termine delle attività didattiche per la provincia di Catania per l'a.s. 2022-2023 e con diritto alla scelta prioritaria della sede ex L.104/92;

indi

ORDINARE al Ministero dell'Istruzione in via d'urgenza e per esso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (nella sua articolazione periferica dell'Ambito Provinciale di Catania) di conferire alla ricorrente l'incarico in supplenza sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADSS rispetto per l'a.s. 2022-23, disponendo sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emendando ordine.

Spese e compensi.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, ma la ricorrente dichiara di versare nelle condizioni di Legge per beneficiare dall'esenzione dal relativo versamento, come da autocertificazione allegata.

Si allegano, oltre all'autocertificazione reddituale:

- 1_Domanda conferimento incarico annuale e scelta sedi;
- 2_Graduatoria definitiva ADSS 1 fascia e Decreto di pubblicazione;
- 3_Disponibilita' II grado 3-9-22 e Decreto di pubblicazione;
- 4 Sedi assegnate e Decreto di pubblicazione 3-09-22;
- 5_Reclamo La Rosa Myriam Eleonora - pec 3.9.2022 e protocollo;
- 6_Pec 5 settembre 2022 di sollecito risposta e ricevuta protocollo;
- 7_ Mail di richiesta appuntamento e modulo compilato 6-9-22;
- 8_Pec di richiesta appuntamento e ricevuta protocollo 6-9-22;
- 9_Pec 13 Settembre di richiesta risposta scritta e ricevuta protocollo;
- 10_Ulteriore Avviso di disponibilità ed elenco sedi 16-9-22;
- 11 Sedi assegnate e Decreto di pubblicazione 16-09-22;



12_Collocamento mirato e verbale ASL 2014 La Rosa Myriam Eleonora;
13_Invalidità 104 La Rosa Myriam Eleonora;
14_invalidità civile 2017 La Rosa Myriam Eleonora;
15_Invalidità ciechi Myriam La Rosa Eleonora;
16. Consegna PEC di diffida Avv. Spataro per La Rosa Myriam Eleonora
15.9.2022;
17 Sedi assegnate e Decreto di pubblicazione 27-09-22;
18 OM n°112/2022.
Catania, data del deposito telematico.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

